

STATUTO

CONSORZIO COREOGRAFI DANZA D'AUTORE - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISA PI CORTE SANAC 97/98

Numero REA: PI - 163796

Codice fiscale: 01248200527

Forma giuridica: CONSORZIO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-06-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 27382 E ALLA RACCOLTA N. 11951

STATUTO

del Consorzio denominato

"CONsorzio COREografi Danza d'Autore (CON.COR.D.A.) -

Impresa sociale"

Consorzio con attività esterna

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituito un consorzio con attività esterna, disciplinato dalle norme e disposizioni di legge, nonché dalle disposizioni del presente statuto, denominato "CONsorzio COREografi Danza d'Autore - Impresa sociale", o, in forma abbreviata, "CON.COR.D.A. - Impresa sociale" - Consorzio con attività esterna.

ARTICOLO 2

La sede del Consorzio è fissata in comune di Pisa, Corte Sanac n.97/98.

Viene inoltre istituita una sede secondaria in Comune di Siena, Via Mentana n. 61.

ARTICOLO 3

SCOPO E OGGETTO

Il Consorzio, che agisce in nome e per conto dei consorziati, non ha scopo di lucro e la sua gestione non deve portare al conseguimento né tanto meno alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.

Esso si propone di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e la commercializzazione dei prodotti dei consorziati, nonché di migliorare le condizioni economiche, sociali e culturali degli stessi.

In particolare il Consorzio ha per oggetto:

1. la produzione di spettacoli di danza concepiti anche in relazione stretta con altri linguaggi e con forme d'arte quali musica, teatro, arti visive, video, film, installazioni d'arte contemporanea;
2. la produzione di spettacoli diretti in particolare all'infanzia ed alle nuove generazioni;
3. la promozione della danza contemporanea presso enti ed istituzioni locali, regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali;
4. il coordinamento delle attività culturali delle associazioni consorziate allo scopo di potenziare la visibilità e il potere contrattuale delle compagnie consorziate;
5. la possibilità di assumere personale artistico, tecnico, organizzativo ed amministrativo per la realizzazione di progetti e produzioni nell'ambito dello spettacolo dal vivo;
6. la partecipazione a programmi e progetti culturali italiani ed europei miranti alla divulgazione della danza;
7. la promozione della danza in ambito scolastico ed universitario, mediante varie forme di collaborazione, offrendo la competenza e la professionalità delle compagnie consorziate.

te;

8. la promozione della crescita artistica e della visibilità di giovani coreografi;
9. la promozione della creazione di un centro coreografico;
10. la promozione dell'attività di formazione coordinando le attività delle compagnie consorziate attraverso stages, lezioni, corsi, workshops e laboratori miranti alla divulgazione della danza d'autore e alla conoscenza delle altre arti;
11. la tutela delle opere dei coreografi e degli artisti consorziati, seguendo le procedure di deposito presso la SIAE;
12. il coordinamento delle attività collaterali quali allestimenti video, mostre, rassegne, festivals, seminari, convegni e produzioni in campo editoriale, cinematografico e discografico;
13. la promozione della mobilità transnazionale di operatori del settore culturale, favorendo lo scambio e l'ospitalità di artisti italiani, europei ed extracomunitari attraverso la partecipazione alle attività delle compagnie consorziate;
14. l'incoraggiamento del dialogo interculturale attraverso gemellaggi, coprogettazione e circolazione di produzioni artistiche e culturali in ambito regionale europeo ed internazionale.

Potrà inoltre:

15. prestare servizi promozionali e organizzativi e di consulenza anche a favore di altri enti ed operatori del settore, comprese azioni di merchandising;
16. promuovere sistemi di acquisti collettivi provvedendo all'approvvigionamento, a seguito di richiesta da parte dei consorziati, di materie prime, merci e beni strumentali;
17. provvedere alla fornitura del materiale e dei servizi necessari ed utili per la gestione delle manifestazioni culturali e ricreative;
18. curare, a richiesta degli interessati, le iniziative e gli atti che riguardano l'ammodernamento delle singole imprese consorziate;
19. promuovere collaborazioni con le amministrazioni pubbliche e con qualsiasi ente pubblico;
20. promuovere altresì collaborazioni con qualsiasi ente privato e a tal fine stabilire eventuali convenzioni e contratti;
21. richiedere contributi ad enti, istituzioni, aziende private locali, nazionali, internazionali che consentano la realizzazione dei fini stabiliti dallo statuto.

Le attività di cui sopra devono essere esercitate dall'Impresa Sociale in via stabile e principale.

Per attività principale e di interesse generale si fa espresso riferimento a quanto testualmente disciplinato dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.112, successivamente integrato dal Decreto Legislativo 20 luglio 2018 n. 95 ed eventuali normative successive e comunque tempo per tempo vigenti.

Fermo restando il rispetto del limite di cui sopra, ai sensi

dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, il Consorzio può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

In via strumentale ed al solo fine esclusivo di conseguire lo scopo sopra indicato, il consorzio potrà compiere tutte quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari e immobiliari che la legge consenta, nonché acquistare e cedere partecipazioni in altre imprese e consorzi, societari e non, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 del Codice Civile. Potrà inoltre aderire ad altri Enti o Organismi che sviluppino il coordinamento tra i consorziati.

ARTICOLO 4

DURATA

La durata del consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere approvati dall'unanimità dei consorziati aventi diritto al voto.

ARTICOLO 5

CONSORZIATI E AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

I soggetti che intendono entrare a far parte del Consorzio debbono rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo il quale delibera sulle domande di ammissione e comunica all'interessato con lettera raccomandata la decisione, indicando l'importo della quota di ammissione. Nella domanda di ammissione i richiedenti dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente.

Le modalità per l'ammissione di nuovi consorziati sono regolate dal principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità dei membri del consorzio, della struttura del medesimo e compatibilmente con la sua forma giuridica.

Possono aderire al Consorzio le persone fisiche e giuridiche nonchè gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che svolgono le medesime attività, analoghe o affini e condividono le finalità dello stesso, secondo il principio di non discriminazione.

Non possono acquisire la qualifica d'Impresa Sociale o detenerne il controllo gli enti espressamente previsti dall'art. 1 comma 2 e art. 4 commi 3 e 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, successivamente integrato dal D.Lgs. 20 luglio 2018 n. 95.

Le decisioni assunte in violazione di tale divieto sono annullabili e possono essere impugnate in conformità delle norme del codice civile entro il termine di 180 (centottanta) giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il nuovo consorziato, entro cinque giorni dal ricevimento

della comunicazione di ammissione, deve versare la quota iniziale di partecipazione al Fondo Consortile nella misura e secondo le modalità indicate nella comunicazione di ammissione.

ARTICOLO 6

FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è costituito dall'ammontare delle quote di partecipazione versate da ciascuna impresa consorziata e dai beni con tali quote acquistati.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio, verso i terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità e i termini.

Secondo quanto disposto dall'art. 2615 c.c., per le obbligazioni assunte in nome e per conto del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli consorziati, questi ultimi rispondono solidalmente sul fondo consortile. In caso di insolvenza, nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

Il Fondo è inizialmente determinato in complessivi Euro 6.000,00 (Euro seimila) pari alla somma delle quote iniziali dei consorziati.

La quota di partecipazione di ciascun consorziato è espressa da un contributo iniziale al fondo consortile stabilito nella misura di Euro 2.000,00 (Euro duemila) per ciascun consorziato, da versarsi contestualmente alla costituzione del Consorzio ovvero entro cinque giorni dalla comunicazione di ammissione, se successiva alla costituzione, secondo quanto disposto nell'art. 5 del presente statuto.

Ciascun consorziato può possedere sino ad un massimo di numero 2 quote.

Per i nuovi consorziati la quota iniziale può essere annualmente adeguata dal Consiglio Direttivo nella misura massima del 10% annua. Un adeguamento in misura superiore può essere deliberato dall'Assemblea.

6.1 Spese di funzionamento

Le spese di funzionamento generale del consorzio saranno coperte dai consorziati mediante il versamento di contributi in proporzione all'utilizzazione del servizio consortile da parte di ciascun consorziato.

Il Consiglio Direttivo provvederà a formulare periodici preventivi alla fine di ogni esercizio per l'esercizio successivo in base ai quali i partecipanti saranno tenuti alle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio al rendiconto annuale.

6.2 Ritardi dei pagamenti

Il ritardo nel pagamento dei contributi o altri importi dovuti

ti al consorzio comporterà comunque l'applicazione automatica di interessi moratori per il tempo di ritardo, commisurati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato del 50%, salvo che l'assemblea decida diverse ed ulteriori sanzioni e salvo comunque il diritto del Consiglio Direttivo di esigere il pagamento alla scadenza. I consorziati in ritardo di oltre 30 (trenta) giorni nel pagamento di quanto da loro dovuto sono automaticamente sospesi dai loro diritti e pertanto, tra l'altro, non saranno ammessi all'assemblea e, se rivestono cariche in seno agli organi del consorzio, s'intendono dalle stesse sospesi fino all'avvenuto pagamento.

ARTICOLO 7

DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Ogni consorziato è tenuto all'osservanza delle norme del presente statuto nonché delle direttive e delle norme regolamentari interne che l'assemblea o il consiglio direttivo del consorzio dovessero adottare.

Ogni consorziato deve partecipare alle iniziative deliberate dall'assemblea, da attuarsi a cura del Consiglio Direttivo, ed a tal fine deve:

dare il proprio apporto, anche personale, di iniziative ed idee, per il buon esito delle iniziative del consorzio;

contribuire alle spese del Consorzio corrispondendo regolarmente i contributi, nella misura e nei modi indicati nell'art. 6 del presente Statuto.

I consorziati sono tenuti ad avvalersi dei servizi e delle prestazioni del Consorzio per le attività dedotte in oggetto e indicate nell'art. 3 del presente Statuto.

ARTICOLO 8

ESCLUSIONE E RECESSO

L'inadempienza degli obblighi scaturenti dal presente statuto costituisce causa di esclusione di diritto dal Consorzio.

L'esclusione può, inoltre, essere deliberata nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. La delibera di esclusione deve essere notificata al consorziato entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

E' ammesso il recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo e diviene efficace al momento della ricezione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto consortile limitatamente ad un consorziato, questi e/i suoi aventi causa sono responsabili delle obbligazioni assunte fino al giorno dello scioglimento del rapporto.

Ai soci esclusi o receduti non verrà rimborsata alcuna somma

versata a qualsiasi titolo. La quota iniziale versata del consorziato receduto o escluso rimarrà nel fondo consortile e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente fra di loro in accrescimento delle rispettive quote associative.

ARTICOLO 9

SCRITTURE CONTABILI - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili.

L'esercizio sociale coincide con l'anno del calendario, cioè inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2008 (trentuno dicembre duemilaotto).

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435 - bis o 2435 -ter del codice civile, in quanto compatibili e secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio, viene approvato dalla Assemblea nei termini entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, e deve essere depositato presso il Registro delle imprese competente e pubblicato nel proprio sito internet.

Il termine per il deposito del bilancio dovrà comunque tenere conto di quanto previsto dalla disciplina specifica prevista per il Consorzio.

Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 16 del D. Lgs. n. 112/2017, l'impresa sociale destina eventuali utili, residui attivi ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Ai fini di cui al comma 1 del medesimo decreto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a consorziati, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque

rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale dell'impresa sociale; c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dalla citata normativa; d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale dell'Impresa sociale; f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3 del D. Lgs n. 112/2017, nonché dalla Fondazione Italia So-

ziale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

ARTICOLO 10

ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del consorzio:

- l'Assemblea dei consorziati;
- Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Direttore generale;
- l'Organo di Controllo, se nominato.

ARTICOLO 11

L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati, i quali hanno diritto di voto a condizione che siano in regola con il pagamento delle quote consortili.

Ciascun consorziato ha diritto ad un voto.

Ciascun consorziato può farsi rappresentare in assemblea da un altro consorziato o da terzi mediante delega scritta.

Nessun consorziato può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezione delle materie per le quali il presente statuto dispone diversamente.

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati. La convocazione deve essere effettuata presso la sede principale del consorzio e/o sedi secondarie, mediante comunicazione scritta, spedita o consegnata a mano o inviate per fax o per posta elettronica almeno otto giorni prima di quello fissato per l'udienza. Tale lettera deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Qualora l'assemblea andasse deserta sarà riconvocata con le stesse modalità.

Sono tuttavia valide, e si reputano regolarmente costituite, le assemblee anche non convocate come sopra qualora vi partecipino tutti i consorziati, il Consiglio Direttivo al completo, il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore generale.

Le deliberazioni devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito libro, cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere e-

stratti. L'assemblea è competente a:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vicepresidente;
- determinare gli eventuali loro compensi;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- aggiornare la quota iniziale dei consorziati in misura superiore a quanto previsto dal precedente art. 6;
- emanare direttive al Consiglio Direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;
- nominare i liquidatori determinandone i poteri;
- deliberare il compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto su:

- modifiche al presente statuto
- lo scioglimento del Consorzio
- trasferimento delle sedi del Consorzio
- compimento di atti di straordinaria amministrazione.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i consorziati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 12

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è amministrato da un organo di amministrazione costituito in forma collegiale e denominato Consiglio Direttivo composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 6 (sei) membri.

Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio.

La nomina di un membro del Consiglio Direttivo può essere riservata ai lavoratori nei casi previsti dalla legge.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, mediante comunicazione scritta, spedita o consegnata a mano o inviata per fax o per posta elettronica almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio ad esclusione di quelli che per legge o per contratto sono demandati all'Assemblea o al Presidente, ed in particolare è competente a:

- predisporre il Bilancio consuntivo e preventivo;
- determinare la misura del contributo annuale ed aggiornare la misura della quota iniziale in conformità alla disposizione del presente statuto;
- predisporre il Regolamento interno e/o le modifiche al presente statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare il compimento di tutti gli atti di ordinaria am-

ministrazione del consorzio, salvo quelli riservati per legge o per disposizione del presente statuto alla competenza di altri organi o delegati al Presidente e/o al Direttore generale;

- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei consorziati;
- stabilire l'importo delle quote e dei contributi necessari per il funzionamento del consorzio e per il ripianamento delle eventuali perdite.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede principale del consorzio o presso la sede secondaria.

Delibera con la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le funzioni di segretario del Consiglio direttivo saranno svolte da persona designata dal Consiglio individuata tra i consorziati o all'esterno del Consorzio.

Delle decisioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro vidimato, relativo verbale che firmato dal Presidente e dal segretario, è tenuto a disposizione di ciascun consorziato.

ARTICOLO 13

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente del Consorzio è nominato dall'assemblea, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Al Presidente sono attribuiti i seguenti poteri:

- a) convocare e presiedere l'assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- b) rappresentare il Consorzio ad ogni effetto, anche in giudizio;
- c) dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- d) vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
- e) accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;
- f) adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Prevvia autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare alcune sue funzioni al Vice Presidente o al Direttore generale. In caso di sua assenza o di suo impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente.

ARTICOLO 14

IL DIRETTORE GENERALE

L'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e la direzione del Consorzio, ma non la sua rappresentanza, possono essere affidate ad un Direttore, nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina le attribuzioni ed i poteri.

ARTICOLO 15

RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO

La rappresentanza con poteri di firma del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente, in caso di sua

assenza o impedimento, al Vice Presidente.

ARTICOLO 16

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come previsto dalla legge ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 D. Lgs n. 112 /2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 -bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

ART. 17

VOLONTARI E LAVORATORI

Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 112/2017, nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'Impresa Sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

L'Impresa Sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'Impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite del Consorzio, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dal consorzio soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione e di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Consorzio.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'Impresa Sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, è riservata la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti direttamente interessati alle attività dell'Impresa Sociale, di almeno un componente dell'organo di amministrazione nonché dell'organo di controllo.

ART. 18

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI

L'Organo amministrativo informa costantemente i lavoratori e i destinatari delle attività sociali, delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire ad un membro del Consiglio Direttivo preposto e l'organo amministrativo potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

L'Impresa Sociale assicura il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell'attività sociale in modo che questi possano esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate dalla stessa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e servizi scambiati.

A tal fine è assicurata la partecipazione dei lavoratori all'Assemblea dei consorziati alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché, alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 19

REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 20

CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra i consorziati e tra questi e gli organi del consorzio, concernenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere consortili, saranno devolute ad un arbitro (un collegio di tre arbitri) da nominarsi in conformità alle regole di procedura del Regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Pisa, che le parti sin da ora dichiarazione espressamente di conoscere ed accettare. L'arbitro (il Collegio arbitrale) deciderà secondo diritto procedendo in conformità alle norme del codice di procedura civile.

ARTICOLO 21

MODIFICHE STATUTARIE

Per le modifiche del presente statuto l'assemblea delibera con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 22

SCIoglimento LIQUIDAZIONI

L'assemblea potrà deliberare in sede straordinaria lo scioglimento del Consorzio, prima della sua naturale scadenza prevista dallo statuto, solo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati.

Il liquidatore è nominato dall'assemblea straordinaria dei consorziati.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1 D. Lgs. n. 112/2017.

ARTICOLO 23

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme di cui al D.Lgs. 112/2017 e, in quanto compatibili, alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, nonché, per quanto ancora non disciplinato, alle disposizioni del Codice civile in materia e degli artt. da 2602 a 2615 bis del c.c.

F.to: Marcello Valassina; Francesca Selva; Flavia Bucciero;
Dott.ssa Marina Pesarin - notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo
che si rilascia per il registro delle Imprese, ai sensi del-
l'art. 23, comma 4, legge 82/2005.